

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques)

Conclusa a Ginevra il 19 marzo 1931

Approvata dall'Assemblea federale l'8 luglio 1932¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1937

(Stato 30 maggio 2006)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d'Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re di Danimarca e d'Islanda; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

mossi dal desiderio di regolare certi problemi del diritto di bollo nei loro rapporti con l'assegno bancario (chèque), hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati nelle seguenti disposizioni:

Art. 1

Qualora tale non fosse già la loro legislazione, le Alte Parti contraenti s'impegnano a mutare le loro leggi in tutti i territori posti sotto la loro sovranità o autorità e ai quali la presente Convenzione è applicabile in modo che la validità degli obblighi assunti in materia di assegni bancari o l'esercizio dei diritti che ne derivano non possano essere subordinati all'osservanza delle disposizioni sul bollo.

Essi possono tuttavia sospendere l'esercizio di questi diritti fino a quando siano pagate le tasse di bollo da loro prescritte e le multe che fossero state inflitte. Possono pure decidere che la qualità e gli effetti di titolo immediatamente esecutorio che,

CS 11 884; FF 1931 539

¹ Art. 1 lett. c del DF dell'8 lug. 1932 (CS 11 895).

secondo la loro legislazione, fossero attribuiti all'assegno bancario, saranno subordinati alla condizione che la tassa di bollo sia stata, fin dall'emissione del titolo, debitamente pagata conformemente alle disposizioni delle loro leggi.

Art. 2

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d'oggi.

Essa potrà essere firmata successivamente fino al 15 luglio 1931 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 10 settembre 1933 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione è stata firmata o in nome dei quali vi si è aderito.

Art. 4

A contare dal 15 luglio 1931, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione.

Quest'adesione avverrà mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni² che dovrà essere depositata nell'archivio del Segretariato.

Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Art. 5

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o si sia ad essa aderito in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio.

La data dell'entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione, in conformità del capoverso precedente.

Nel fare le notificazioni previste negli articoli 3 e 4, il Segretario generale della Società delle Nazioni³ segnalerà particolarmente che le ratificazioni od adesioni contemplate nel capoverso primo del presente articolo sono state raccolte.

² Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

Art. 6

Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l'entrata in vigore della Convenzione conformemente all'articolo 5 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni⁴.

Art. 7

La presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale⁵ avrà ricevuto la notificazione direttagli.

Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni⁶ a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Ogni disdetta non avrà effetto se non per ciò che concerne l'Alta Parte contraente in nome della quale sarà stata data.

Art. 8

Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà indirizzare al Segretario generale della Società delle Nazioni⁷, spirato che sia il quarto anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione.

Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri tra i quali la Convenzione è allora in vigore, è appoggiata entro il termine d'un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all'atto della firma, della ratificazione o dell'adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione.

³ Vedi la nota all'art. 4.

⁴ Vedi la nota all'art. 4.

⁵ Vedi la nota all'art. 4.

⁶ Vedi la nota all'art. 4.

⁷ Vedi la nota all'art. 4.

Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni⁸ ch'esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista al capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest'ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni⁹.

Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi tempo dichiarare ch'esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o ad una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la Convenzione cesserà d'essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione un anno dopo che quest'ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁰.

Art. 10

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio del Segretariato della Società delle Nazioni¹¹; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

⁸ Vedi la nota all'art. 4.

⁹ Vedi la nota all'art. 4.

¹⁰ Vedi la nota all'art. 4.

¹¹ Vedi la nota all'art. 4.

Protocollo

All'atto di procedere alla firma della Convenzione in data d'oggi, concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques), i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

A

I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il 12 settembre 1933 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.

B

Se, alla data del 10 novembre 1933, le condizioni previste nell'articolo 5, capoverso 1, per l'entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata firmata o in nome dei quali vi si sarà aderito.

Questa riunione avrà per oggetto l'esame della situazione dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.

C

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch'esse stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Segretariato della Società delle Nazioni¹²; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

¹² Vedi la nota all'art. 4 della Conv.

Campo d'applicazione il 17 febbraio 2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Australia	3 settembre	1938 A	2 dicembre	1938
Isola di Norfolk	3 settembre	1938 A	2 dicembre	1938
Nauru	3 settembre	1938 A	2 dicembre	1938
Austria	1° dicembre	1958 A	1° marzo	1959
Bahamas	19 maggio	1976 S	10 luglio	1973
Belgio	18 dicembre	1961 A	18 marzo	1962
Brasile	26 agosto	1942 A	24 novembre	1942
Cina				
Macao	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	5 marzo	1968 S	16 agosto	1960
Danimarca*	27 luglio	1932	29 novembre	1933
Figi	25 marzo	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	31 agosto	1932	29 novembre	1933
Francia	27 aprile	1936 A	26 luglio	1936
Germania	3 ottobre	1933	29 novembre	1933
Giappone	25 agosto	1933	29 novembre	1933
Grecia	1° giugno	1934	30 agosto	1934
Indonesia	9 marzo	1959 S	27 dicembre	1949
Irlanda	10 luglio	1936 A	8 ottobre	1936
Italia	31 agosto	1933	29 novembre	1933
Liberia	16 settembre	2005 A	15 dicembre	2005
Lussemburgo	1° agosto	1968 A	30 ottobre	1968
Malaysia	14 gennaio	1960 S	31 agosto	1957
Malta	6 dicembre	1966 S	21 settembre	1964
Monaco	9 febbraio	1933	29 novembre	1933
Nicaragua	16 marzo	1932	29 novembre	1933
Norvegia	27 luglio	1932	29 novembre	1933
Paesi Bassi	2 aprile	1934	1° luglio	1934
Curaçao	30 settembre	1935 A	14 ottobre	1935
Suriname	7 agosto	1936 A	5 novembre	1936
Papua Nuova Guinea	12 febbraio	1981 A	13 maggio	1981
Polonia	19 dicembre	1936 A	19 marzo	1937
Portogallo	8 giugno	1934	6 settembre	1934
Territori portoghesi d'oltremare	18 agosto	1953 A	16 novembre	1953
Regno Unito*	13 gennaio	1932	29 novembre	1933
Barbados	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Basutoland	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Bechuanaland	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Bermuda	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Ceylon	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Costa d'Oro	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936
Gambia	18 luglio	1936 A	16 ottobre	1936

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Giamaica (compresi le Isole Turks, Caicos e Cayman)	3 agosto 1939 A	1° novembre 1939
Gibilterra	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Guiana britannica	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Honduras britannico	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Isole del Vento (Grenada, S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica)	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Isole Gilbert e Ellice (Tuvalu)	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Isole Salomone britanniche	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Kenya	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Maurizio	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Niassa	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico)	16 marzo 1939 A	14 giugno 1939
Palestina	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Rodesia del Nord	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Sant'Elena (con Ascension)	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Seicelle	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Sierra Leone	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Somalia	3 agosto 1939 A	1° novembre 1939
Swaziland	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Tanganica	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Transgiordania	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Trinidad e Tobago	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Uganda	18 luglio 1936 A	16 ottobre 1936
Zanzibar	7 settembre 1938 A	6 dicembre 1938
Svezia	27 luglio 1932	29 novembre 1933
Svizzera	26 agosto 1932	1° luglio 1937
Tonga	2 febbraio 1972 S	4 giugno 1970
Ungheria	28 ottobre 1964 A	26 gennaio 1965

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Riserve e dichiarazioni

Danimarca

Il governo del Re, accettando la convenzione, non intende assumere alcun obbligo per quanto concerne la Groenlandia.

Regno Unito

La ratificazione non s'applica alle colonie e protettorati britannici né ad alcun territorio sotto mandato esercitato dal governo di Sua Maestà nel Regno Unito¹³.

¹³ La Gran Bretagna ha poi aderito per i territori enumerati nell'elenco che precede.